

numero			Bellinzona
1313	cl	0	13 marzo 2020
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 81443 20 fax +41 91 81444 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Commissione degli affari giuridici  
del Consiglio degli Stati  
3003 Berna

anticipata per email: [ehra@bj.admin.ch](mailto:ehra@bj.admin.ch)

### **14.470 s Iv.Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera; procedura di consultazione**

Gentili Signore, Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 28 novembre 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le considerazioni seguenti.

Il Governo ticinese condivide in generale le modifiche proposte e saluta positivamente il progetto preliminare di revisione del diritto delle fondazioni, che implica le conseguenti modifiche di specifiche norme del Codice civile, della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese, della Legge federale diretta e della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. La riforma mira in sostanza a concretizzare l'iniziativa parlamentare 14.470 presentata il 9 dicembre 2014 dal Consigliere agli Stati Werner Luginbühl, accolta dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati il 21 novembre 2019, disponendo gli adeguamenti necessari per rafforzare l'attrattiva della piazza svizzera per le fondazioni. Il progetto unitamente al Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, è stato da noi esaminato in collaborazione con le cerchie interessate dalle modifiche. Dalla consultazione delle varie Autorità, sono emerse alcune osservazioni che desideriamo portare alla vostra attenzione, seguendo la sistematica del progetto preliminare.

#### **1. Modifiche del Codice civile**

##### Art. 55 cpv. 4 CC

Lo scrivente Consiglio condivide la norma di esclusione di responsabilità dei membri onorifici degli organi nei casi di negligenza lieve.

Si ritiene problematico dal punto di vista della parità di trattamento, il collegamento previsto nella disposizione legale al capoverso 4 n. 3, tra la questione della responsabilità e il risarcimento degli organi, posto che da un lato la distinzione tra onorari e spese non risulta agevole, dall'altro risulta difficilmente comprensibile che all'interno di un unico organo direttivo sussistano regole diverse applicabili ai vari membri che lo compongono, ciò che comporterebbe che i singoli membri potrebbero essere ritenuti responsabili in modo diverso per le stesse decisioni, rispettivamente i medesimi atti.

#### Art. 84 cpv. 3 CC

La nuova disposizione estende il diritto di ricorso su aspetti legati all'organizzazione e all'amministrazione della fondazione a chi dimostra un interesse di controllo legittimo, senza tuttavia specificare quando sussiste un tale interesse. Onde chiarire questo aspetto importante, riteniamo necessaria una descrizione giuridica del "*legittimo interesse a controllare*". Proponiamo di specificare che lo stesso non concerne l'ottenimento di vantaggi personali, bensì l'amministrazione della fondazione che dev'essere conforme agli statuti e alla legge.

#### Artt. 86b e 86c CC

Si accoglie con favore la nuova regolamentazione in quanto intende semplificare le modifiche nell'atto costitutivo, definendo una pratica uniforme e univoca in tutta la Svizzera.

## **2. Modifiche della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese**

Lo scrivente Consiglio prende atto delle modifiche proposte, senza particolari osservazioni.

## **3. Modifiche della Legge federale sull'imposta federale diretta**

### *Privilegio fiscale per le liberalità provenienti dalla successione/Possibilità di riportare una donazione su periodi di tassazione successivi*

#### Art. 33a cpv. 2 e 3 LIFD

Lo scrivente Consiglio non condivide la variante principale né le due varianti supplementari in quanto risultano troppo generalizzate e poco efficaci dal punto di vista pratico. Esse mirano ad estendere i privilegi fiscali, rischiando di violare il principio costituzionale dell'universalità dell'imposizione e quello dell'imposizione secondo la capacità contributiva della persona. Il sistema fiscale non dovrebbe, di principio, comportare dei privilegi in favore di determinate categorie di persone. I costi necessari per l'esecuzione di compiti generali di utilità pubblica e destinati ad assicurare il bene comune devono a nostro avviso essere sopportati da ciascun contribuente in proporzione alla relativa capacità contributiva.

Ulteriori riserve si hanno nei confronti della possibilità lasciata al contribuente di scegliere se dedurre le precitate liberalità nell'anno dell'apertura della successione, della divisione ereditaria o della donazione oppure nell'anno seguente. Una tale possibilità di scelta rappresenta una violazione del principio della periodicità delle imposte, difficilmente giustificabile anche da un punto di vista prettamente economico. Il riporto delle deduzioni fiscali su anni fiscali successivi in caso di sostanza privata non rientra nelle prassi comunemente adottate in ambito fiscale, fatto salvo qualche recente eccezione, a condizioni più restrittive, in ambito di investimenti destinati al risparmio

energetico o alla demolizione di immobili privati. Non da ultimo, il fatto di permettere al contribuente di pianificare su più anni eventuali liberalità fatte, potrebbe anche far sorgere qualche forma di abuso. Si segnala inoltre che l'art. 32c cpv. 2 della Legge tributaria ticinese conosce già un'estensione delle deducibilità in caso di prestazioni volontarie. Tale norma, allo scopo di mitigare il rischio di violare i predetti principi costituzionali, limita la possibilità di estensione delle deducibilità alle devoluzioni effettuate in favore di enti statali, come il Cantone, i Comuni oppure alle persone giuridiche controllate dai precitati enti e già esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità rilevante.

*Nessun rifiuto o revoca dell'esenzione fiscale nel caso in cui un ente esente prevede una retribuzione adeguata in favore dei loro organi di direzione strategica*

Art. 56 cpv. 2 LIFD

Si ritiene che la norma risulti superflua e che possa comportare difficoltà nell'applicazione pratica di questa prassi. Attualmente, secondo le informazioni ricevute dalla Conferenza svizzera delle imposte, molti Cantoni prendono in considerazione una retribuzione adeguata degli organi dirigenti di determinati enti, senza per questo mettere in discussione il beneficio dell'esenzione di tali enti. Qualora si andasse comunque nella direzione di mettere in vigore la nuova disposizione di legge relativa all'indennizzo adeguato proponiamo di specificare in maniera chiara in quali casi si possa parlare di indennizzo adeguato, fornendo dei criteri oggettivi e uniformi, senza cadere nell'abuso.

*Pubblicazione regolare di dati concernenti le organizzazioni esenti da imposte per il loro scopo di utilità pubblica*

Artt. 110a LIFD e 39b LAID

Si condivide di principio la necessità di tenere e rendere pubblico un registro federale delle organizzazioni di pubblica utilità che beneficiano dell'esenzione d'imposta ritenuto come permetterebbe ai contribuenti che vogliono effettuare delle donazioni a questi enti di verificare personalmente la possibilità di dedurre fiscalmente tali devoluzioni. Si segnala a tal riguardo che nel Canton Ticino esiste già a questo scopo una lista dei nominativi degli enti al beneficio dell'esenzione fiscale, accessibile al pubblico tramite internet e regolarmente aggiornata, che contiene però unicamente la ragione sociale dell'ente e la sua sede. La pubblicazione dei dati avviene però previa espressa autorizzazione dell'ente interessato. La trasmissione prevista dagli artt. 110a LIFD e 39b LAID da parte delle Autorità fiscali cantonali all'attenzione dell'Ufficio federale di statistica non è direttamente connessa con lo scopo perseguibile attraverso un registro pubblico federale, in particolare vista la presenza di tutta una serie di dettagli quali: la data di costituzione dell'ente, la data di inizio di esenzione dall'imposta, lo scopo e il campo di attività dell'ente, l'indirizzo esatto, ecc. In questo senso, si rileva che la trasmissione di questa serie di informazioni aggiuntive obbliga l'Autorità cantonale a domandare almeno una volta all'anno a tutte le organizzazioni già a beneficio delle esenzioni se vi sono state modifiche nella lista di dettagli consegnata all'Autorità federale ai sensi dell'art. 110a LIFD. Ragion per cui si ritiene che le modifiche di legge proposte implicino un aggravio del carico di lavoro amministrativo per l'Autorità fiscale cantonale e dei costi amministrativi eccessivi che risulterebbero contrari al principio della proporzionalità rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere (pubblicità dell'esenzione). Si osserva altresì che gli enti che non chiederanno l'esenzione, malgrado adempiano le condizioni, continueranno a sfuggire al controllo dello Stato e non rientreranno nei dati trasmessi all'Ufficio federale di statistica. Di conseguenza, l'iniziativa

proposta non permette di garantire l'eshaustività e la correttezza dei dati pubblicati. Si propone pertanto quale alternativa percorribile quella di prevedere a livello di legge federale unicamente l'obbligo per i Cantoni di tenere un registro degli enti esenti e di renderlo accessibile al pubblico, nel rispetto in ogni caso delle disposizioni sulla protezione dei dati degli enti interessati. Nell'ottica di facilitare le ricerche dei contribuenti su scala nazionale, si suggerisce lo sviluppo di un "data base" federale che raggruppi semplicemente i dati che saranno pubblicati da tutti i Cantoni svizzeri.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Divisione della giustizia ([di-dg@ti.ch](mailto:di-dg@ti.ch));
- Divisione delle contribuzioni ([dfe-dc@ti.ch](mailto:dfe-dc@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg.ap@ti.ch](mailto:di-sg.ap@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.